



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da

Oggetto:  
disciplinare  
magistrati

Margherita Cassano - Presidente Aggiunto-  
Giacomo Travaglino - Presidente di Sezione -  
Enrico Manzon - Consigliere Rel. -  
Alberto Giusti - Consigliere -  
Lina Rubino - Consigliere -  
Marco Marulli - Consigliere -  
Giulia Iofrida - Consigliere -  
Annalisa Di Paolantonio - Consigliere -  
Francesco Maria Cirillo - Consigliere -

Oggetto  
R.G.N. 2488/2022  
Cron.  
UP – 05/07/2022

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 2488/2022 R.G. proposto da

(omissis) , rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) , con

domicilio eletto in (omissis) presso lo

studio del difensore;

**- ricorrente -**

contro

Procuratore generale presso la Corte di Cassazione; Ministro della  
giustizia



avverso la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 153/2021, emessa all'udienza del 21 ottobre 2021, depositata il 21 dicembre 2021, notificata in data 22 dicembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2022 dal Consigliere Enrico Manzon;

lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale Renato Finocchi Ghersi, il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso.

### FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito anche CSM) ha dichiarato (omissis) magistrato ordinario con funzioni di sostituto procuratore presso il Tribunale di (omissis) responsabile delle incolpazioni a lei ascritte e le ha applicato la sanzione disciplinare della perdita di anzianità di mesi tre, disponendo altresì il suo trasferimento d'ufficio presso la Procura della Repubblica di (omissis).

La dott.ssa (omissis) era stata incolpata:

-I) dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lett. d) d.lgs. 109/2006, per aver mancato ai doveri di correttezza, equilibrio e rispetto della dignità delle persone nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, con riguardo a plurime condotte poste in essere nel 2018 nei confronti del personale amministrativo in servizio presso la Procura della Repubblica di (omissis), con mansioni di collaborazione diretta (omissis) assistente giudiziario e (omissis), funzionario giudiziario);

-II) dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 109/2006, per aver mancato, quale sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di



(omissis) , ai doveri di correttezza ed equilibrio nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, assumendo comportamenti gravemente scorretti nei confronti del Procuratore aggiunto dott.

(omissis) ;

-III) dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lett. d), 4, comma 1, lett. d), d.lgs. 109/2006, perché, essendo sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, pubblicava nel proprio profilo *facebook* nei mesi di settembre/ottobre 2020 espressioni gravemente sconvenienti ed offensive nei confronti di magistrati e di un funzionario giudiziario in servizio nel distretto della Corte di appello di Lecce, potendosene configurare il reato di cui all'art. 595, 61, n. 9), cod. pen.

La Sezione disciplinare del CSM, rilevato che i fatti nella loro materialità non erano stati contestati dall'incolpata, ne affermava la rilevanza disciplinare in relazione alle disposizioni legislative contestate, anche con particolare riguardo alle modalità di diffusione (*social media*) delle condotte diffamatorie nei confronti di altri magistrati; ha quindi escluso l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 3 *bis*, d.lgs. 109/2006 ("scarsa rilevanza del fatto"), anzi ha ritenuto le condotte della dott.ssa (omissis) connotate da gravità, anche per la reiterazione e la pluralità dei destinatari delle medesime. Quindi ha irrogato dette sanzioni disciplinari, principale ed accessoria, quanto a quest'ultima affermando non accoglibili le richieste dell'incolpata di trasferimento alle Procure della Repubblica di (omissis) e di (omissis), ivi trovandosi in servizio due dei magistrati destinatari delle offese in oggetto.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la dott.ssa (omissis) deducendo due motivi.

Il Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Renato Finocchi Gheri, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**



In via preliminare, come peraltro già rilevato nel provvedimento organizzativo della Presidente del Collegio, va affermata la tardività dell'istanza di discussione orale proposta dal difensore della ricorrente.

Tale istanza infatti è stata depositata il 13 giugno 2022, quindi dopo che il termine di legge era già scaduto, anziché 25 giorni liberi prima dell'udienza fissata, come previsto dall'art. 23, comma 8-*bis*, d.l. 137/2020.

Ciò posto, con il primo motivo la ricorrente -ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.- denuncia la violazione degli artt. 5, 12, d.lgs. 109/2006 e vizio motivazionale in relazione alle statuizioni della sentenza impugnata circa la determinazione della sanzione disciplinare principale.

In particolare sostiene, in primo luogo, che dal combinato disposto degli artt. 5 e 12, d.lgs. 109/2006, la sanzione applicabile nel caso di specie ossia nel concorso degli illeciti di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lett. d) e 4, comma 1, lett. d), stesso decreto, non poteva essere che la censura e non quella applicata (perdita di anzianità). In secondo luogo rileva che, comunque, la sentenza impugnata risulta viziata nel percorso argomentativo, in quanto non esplicita la specifica ponderazione delle singole condotte illecite considerate e quindi la relativa rilevanza ai fini della determinazione della sanzione irrogata in concreto.

La censura è infondata.

Quanto al primo profilo, vengono in questione:

-l' art. 5, comma 2, d.lgs. 109/2006: *«Quando per il concorso di piu' illeciti disciplinari si debbono irrogare piu' sanzioni di diversa gravita', si applica la sanzione prevista per l'infrazione piu' grave; quando piu' illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu' grave. Nell'uno e nell'altro caso puo' essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile»;*



-l' art. 12, d.lgs. 109/2006: «1. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per: .. e) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d)..».

Afferma la ricorrente che la prima delle due disposizioni legislative pone un limite interpretativo/applicativo, per così dire, "generale" alla discrezionalità della Sezione disciplinare del CSM nella determinazione della sanzione in caso di concorso di illeciti che sarebbe quello della sanzione "prevista" per l'illecito più grave.

La Corte rileva tuttavia che si tratta di una lettura inaccettabilmente parcellizzante del sistema sanzionatorio *de quo*, il quale infatti "prevede" sanzioni edittali "minime" (non inferiore a), ma non "massime" e lascia dunque alla discrezionalità dell'Organo disciplinare la determinazione della sanzione "in concreto".

Tale è, infatti, l'inequivoco tenore dell'art. 12, d.lgs. 109/2006, che appunto pone il "limite minimo" (ma non massimo) delle sanzioni, quali correlate ai singoli illeciti, illecito per illecito, ma non per tutti e non per quello di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), stesso decreto, pure contestato all'incolpata.

In tal modo il legislatore ha concretizzato il vincolo di tipicità/legalità della pena disciplinare, con una scelta individualizzante in relazione agli illeciti a loro volta tipicizzati, ma che, appunto perché non esaustiva, non esclude affatto il potere/dovere della Sezione disciplinare del CSM di determinazione della sanzione "in concreto".

Peraltro risulta privo di fondamento ritenere che, come afferma apoditticamente la ricorrente, per il caso dell'illecito di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. 109/2006, la sanzione irrogabile sia solo quella dell'ammonimento.

Tale affermazione giuridica non è direttamente desumibile da alcuna disposizione di tale fonte normativa ed è comunque del tutto irrazionalmente limitativa di detta discrezionalità applicativa dell'Organo disciplinare (basti pensare al caso del magistrato che



ha consumato/che è stato condannato per reati gravi o addirittura gravissimi).

Così, più correttamente, delineata la "cornice giuridica" nella quale porre il giudizio concreto della sentenza impugnata, la motivazione della medesima appare immune dal vizio denunciato.

La Sezione disciplinare infatti ha così argomentato sul punto decisionale in esame: «.. *valutata la gravità e la reiterazione, nel corso degli anni, di analoghi comportamenti scorretti, la pluralità delle persone destinatarie delle scorrettezze, nonché tenuto conto del clima di tensione e contestazione creato nell'ufficio, peraltro confermato dalla stessa incolpata, delle disfunzioni che ne sono conseguite e della grave lesione dell'onorabilità e della credibilità dei magistrati attinti dalle accuse della dott.ssa* <sup>(omissis)</sup> *si individua la sanzione adeguata in quella della perdita di anzianità di mesi tre*».

Trattasi di valutazioni di merito, puntualmente esposte, tutt'affatto irrazionali e come tali sottratte al sindacato di queste SU, secondo il consolidato principio di diritto che «In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, la valutazione della gravità dell'illecito, anche in ordine al riflesso del fatto oggetto dell'incolpazione sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell'istituzione, nonché la determinazione della sanzione adeguata, rientrano negli apprezzamenti di merito attribuiti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici» (Sez. U, Sentenza n. 33001 del 10/11/2021, Rv. 662941 - 02).

Non è rilevante a tal fine il citato precedente penale di questa Corte (Cass. pen., Sez. U, 47127/2021), trattandosi di fattispecie normativa (reato continuato) ontologicamente diversa da quella in esame (illecito disciplinare).



Con il secondo motivo -ex 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.- la ricorrente si duole della violazione degli artt. 13, comma 1, d.lgs. 109/2006, 649, cod. proc. pen. e di vizio motivazionale in relazione alla statuizione della sentenza impugnata di applicazione della sanzione disciplinare accessoria del trasferimento ad altra sede giudiziaria, come individuata nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis)

Sostiene la ricorrente che nella sentenza impugnata non si siano adeguatamente considerate ovvero si siano completamente obliterate le alternative di destinazione che aveva proposto ed in particolare, rispettivamente, le sedi di (omissis).

La censura è infondata.

E' principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di queste SU che «In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'applicazione della sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio, salvo il necessario presupposto rappresentato dall'irrogazione di una sanzione principale (diversa dall'ammonimento e dalla rimozione), è rimessa ad un apprezzamento di fatto della sezione disciplinare del C.S.M., non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato» (ex pluribus, Sez. U - , Sentenza n. 10415 del 27/04/2017, Rv. 644045 - 06).

Ciò posto la motivazione della sentenza impugnata risulta più che congrua in relazione alle sedi di (omissis) (con puntuali riferimenti alle, precise, condizioni ostative "soggettive" al trasferimento della dott.ssa (omissis) in tali sedi).

Peraltro non può ritenersi sussistente alcun effetto preclusivo del "giudicato cautelare" sulla misura di trasferimento alla Procura della Repubblica presso il tribunale di (omissis), adottata, appunto in via definitiva (sentenza n. 61/2021 del 16 ottobre 2020), dallo stesso CSM, essendo evidenti i diversi presupposti, modalità ed efficacia, quindi la sostanziale -rispettiva- autonomia, del



trasferimento cautelare ex art. 13, comma 2, d.lgs. 109/2006 e di quello in esame ex art. 13, comma 1, stesso decreto (sul punto, v. *amplius*, Sez. U, 24825/2015).

In ogni caso la sentenza impugnata -insindacabilmente- ha valutato in concreto il rapporto tra quella decisione e quella assumenda, escludendo motivatamente il mantenimento della decisione interinale assunta con detta sentenza e peraltro confermando quella analoga successivamente assunta nell'ambito della procedura disciplinare in esame.

Né può ritenersi inficiare la sentenza impugnata l'omesso riscontro delle ulteriori, subordinate, richieste della ricorrente circa l'assegnazione ad altre sedi giudiziarie ( (omissis) ).

E' infatti fermo nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U 2804/2018, 9277/2020, 21432/2020), che nell'applicare la sanzione accessoria *de qua* (ovvero la prodromica, analoga, misura cautelare) la Sezione disciplinare del CSM esercita allo stesso tempo, discrezionalmente, sia la giurisdizione disciplinare sia le funzioni, di rilievo costituzionale, amministrative sue proprie, le quali appunto ricomprendono l'assegnazione dei magistrati alle sedi giudiziarie, in questo caso per trasferimento determinato dalla previsione sanzionatoria medesima (art. 105, Cost.).

Tale secondo "versante" non può in alcun modo ritenersi vincolato dalle preferenze del soggetto sanzionato, dovendo piuttosto corrispondere al principio generale di buon andamento dell'attività amministrativa ex art. 97, Cost., del quale la norma applicata nella fattispecie non è che una -specifica- concretizzazione (cfr. in tal senso Sez. U, 21432/2020, 17551/2017).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata difesa degli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.





Così deciso in Roma 5 luglio 2022

Il consigliere est.

Numero registro generale 2488/2022

Numero sezionale 334/2022

Numero di raccolta generale 23238/2022

Data pubblicazione 26/07/2022

Il presidente

